



Comune di Modena
Settore Servizi Educativi



Iscrizioni anno scolastico 2022/23

4 gennaio - 1 febbraio 2022

Scuole dell'Infanzia Comunali
Fondazione Cresci@mo
Statali
Convenzionate
Fism

Criteri, procedure e tempi per l'ammissione alle scuole d'infanzia anno scolastico 2022/2023

Perché alla scuola dell'infanzia?

La scuola dell'infanzia offre un ambiente educativo ricco di relazioni; è un luogo dove i bambini possono convivere, imparare a essere solidali con gli altri e compiere esperienze per conoscere il mondo intorno a loro.

Quale scuola?

A Modena i bambini trovano accoglienza presso le scuole dell'infanzia comunali, gestite dalla Fondazione Cresci@mo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne). Le iscrizioni e le assegnazioni alle scuole dell'infanzia di qualunque tipologia sono unificate presso un unico centro - l'Ufficio Ammissioni del Comune di Modena- per ridurre i tempi e facilitare le famiglie.

Chi si può iscrivere?

Possono essere iscritti al primo anno delle scuole dell'infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2019) **residenti, unitamente ad almeno un genitore o tutore**, o con procedimento di iscrizione anagrafica nel Comune di Modena avviato attestato dall'esibizione della ricevuta dell'Ufficio Anagrafe.

Possono presentare domanda anche le famiglie di bambini che *non sono residenti* nel Comune di Modena. Le domande di questi ultimi verranno prese in considerazione, a disponibilità di posti, solo dopo aver esaurito la graduatoria delle domande delle famiglie residenti presentate nei termini, per chi avrà presentato domanda nei termini, e fuori termine per coloro che presenteranno domanda fuori termine.

Possono presentare domanda di iscrizione anche i bambini nati nei mesi da gennaio ad aprile 2020, che potranno essere ammessi solo ed esclusivamente dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie dei nati nell'anno 2019, compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa verifica delle concrete condizioni di ammissione alla frequenza, in riferimento alla disponibilità delle strutture ed a seguito di valutazione pedagogica e didattica.

In relazione all'iscrizione agli anni successivi al primo, secondo le stesse regole, possono chiedere di essere iscritti i bambini di 4 e 5 anni (nati nel 2018 e 2017).

La L. 119/2017 ha confermato quanto già previsto dalla L.R. 19/2016 in materia di obbligo vaccinale, ampliando il numero dei vaccini obbligatori. Costituisce, pertanto, requisito di accesso al servizio di scuola d'infanzia l'aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie, secondo il calendario vaccinale stabilito in base all'età del bambino/a ovvero la presentazione di idonea documentazione comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento per motivi di salute. L'amministrazione comunale, pertanto, procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis del D.L. 73/2017, così come convertito dalla L. 119/2017.

Alcune notizie utili per scegliere

L'orario di funzionamento delle scuole solitamente va dalle 8.00 (con possibilità di anticipo alle 7.30) alle 16.00. Il servizio di prolungamento orario oltre le ore 16.00 sarà attivabile nelle scuole comunali e della Fondazione Cresciamo, qualora se ne verifichi la necessità, nelle forme che verranno successivamente comunicate. Nelle scuole statali il servizio di prolungamento sarà attivabile a seguito della verifica di disponibilità dell'istituto comprensivo di riferimento. Nelle scuole appaltate e convenzionate il servizio potrà, invece, essere istituito in accordo con il gestore della struttura.

Le rette di frequenza per l'anno scolastico 2022/2023 non sono ancora state definite. A **titolo indicativo** vi segnaliamo che nell'anno scolastico in corso gli importi mensili (comprensivi di sovraretta) per le **scuole comunali e della Fondazione Cresciamo** sono articolati su quattro fasce, a seconda del valore ISEE del proprio nucleo familiare: 55,00 € la fascia ridotta, 91,00 € la prima, 145,00 € la seconda, 165,00 € la terza. Per le **scuole statali** le fasce previste sono tre: 55,00 € per la fascia ridotta, 86,00 € la prima e 140,00 € la seconda.

Le famiglie vengono collocate automaticamente nella fascia più elevata: per l'assegnazione

di una fascia inferiore alla massima, la famiglia deve presentare all'Ufficio Entrate 0/6 anni del Settore Servizi Educativi (*d'ora in poi, Settore*), un'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 159/13 nel periodo che sarà successivamente comunicato.

Le rette delle scuole appaltate e convenzionate possono essere leggermente diverse da quelle applicate per le scuole comunali e statali.

Le rette delle scuole FISM sono variabili da scuola a scuola. L'ammissione ad una scuola FISM, tramite graduatoria pubblica o mediante iscrizione diretta, non influisce sulla retta, che è uguale per entrambe le modalità di ammissione ed è fissata dalla scuola interessata. Si ricorda, comunque, che le famiglie il cui ISEE è compreso tra 0,00 € e 9.500,00 € possono presentare all'Ufficio Entrate 0/6 del Settore domanda di contributo a parziale copertura della retta. La differenza rimane a carico della famiglia.

Le tre scuole dell'infanzia **Mister Fogg, Peter Pan ed Education Nest** sono didatticamente e pedagogicamente basate sull'insegnamento della *lingua inglese* e sulla sua utilizzazione quotidiana. La specificità del progetto educativo di queste scuole determina anche una differenza, rispetto alle altre, della retta di frequenza.

Dal portale del settore - www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione - sarà possibile accedere ai siti delle diverse strutture e visualizzare le relative tariffe.

Come si presenta la domanda?

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23 saranno aperte dal 4 gennaio 2022 fino al 1 febbraio 2022.

Le domande dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** tramite **credenziali SPID, CNS o C.I.E. (Carta di identità elettronica)** compilando il modulo **on line** sul sito del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena, all'indirizzo www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione.

Sul sito del Settore Servizi educativi sono presenti un tutorial e delle F.A.Q. di supporto alla compilazione della domanda online.

Al termine dell'inserimento della domanda on line l'utente riceverà contestualmente, all'indirizzo mail indicato, il riepilogo della domanda con i criteri dichiarati e i relativi punteggi attribuiti.

In entrambe i casi si precisa che tale punteggio è provvisorio e potrà subire variazioni per effetto dei controlli effettuati dall'Ufficio (si veda paragrafo "Procedure di controllo delle domande").

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio all'email scuole.infanzia@comune.modena.it oppure ai numeri 059.2032708-2032771 nelle seguenti giornate e orari:

Martedì e venerdì 8.30 – 13.00

E' possibile, inoltre, fissare un appuntamento in ufficio tramite l'agenda digitale online al seguente indirizzo: <https://prenotazionerisorse.comune.modena.it/prenotazionerisorse/istruzione.jsp#>

L'ordine cronologico e la modalità di presentazione della domanda non incide in alcun modo sulla ammissione dei bambini alle scuole.

Non saranno ammesse **variazioni alla domanda presentata**, anche nel caso di mutate condizioni, ad eccezione dei seguenti casi:

- per l'attribuzione del punteggio delle adiacenze/vicinanze, solo nel caso in cui l'assegnazione della scuola del fratello/sorella non sia conoscibile al momento della presentazione della domanda;

- per l'acquisizione della residenza nel Comune di Modena;
- per la modifica delle scelte delle scuole.

Tali variazioni potranno essere apportate una sola volta ed esclusivamente in forma scritta presso l'Ufficio Ammissioni Infanzia a partire **dal 24.02.2022 ed entro il 10.03.2022**.

E' fatta salva la possibilità di correggere eventuali errori materiali effettuati nella compilazione della domanda, **da documentare**, o imputabili ad errori d'ufficio, **entro lo stesso termine**.

La domanda di iscrizione:

- si basa sul principio dell'autocertificazione. La difformità fra le dichiarazioni rese in merito ai diversi aspetti della condizione socio-professionale attributivi di punteggio e la condizione reale accertata in sede di controllo, potrà comportare la retrocessione della domanda in coda alla graduatoria, **con possibile esclusione dell'ammissione al servizio, fatta salva l'azione penale per le false dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000**;

- ai sensi artt. 316, 337ter e 337quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai/dalle genitori/genitrici. A tal fine, il/la genitore/genitrice che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi/e i/le genitori/genitrici.

Domande fuori termine

Le domande di iscrizione pervenute successivamente al termine di chiusura del bando, ma **entro il 09.06.2022**, verranno inserite in una nuova graduatoria formata sempre in funzione dei criteri generali di ammissione (graduatoria dei fuori termine).

Per le domande di ammissione al servizio presentate oltre la suddetta data sarà, invece, utilizzato l'ordine cronologico di presentazione.

Domande di trasferimento

Nel periodo di presentazione delle domande d'ammissione (**4 gennaio – 1 febbraio 2022**) gli utenti interessati, già ammessi in anni precedenti (nati 2018 e 2017), possono presentare **domanda di trasferimento** ad altra scuola d'infanzia, per l'anno scolastico successivo. Queste concorreranno ai posti disponibili al pari delle nuove domande di iscrizione. Entrambe le categorie saranno ordinate secondo il punteggio assegnato ai fini della graduatoria, senza distinzione all'interno delle graduatorie d'ammissione e delle liste d'attesa.

Le domande di trasferimento presentate successivamente al termine delle iscrizioni, ma **entro il 09.06.2022**, saranno considerate nella apposita graduatoria insieme alle nuove domande di ammissione presentate entro lo stesso termine.

Le richieste di trasferimento non soddisfatte entro il 31 di agosto 2022 verranno automaticamente cessate ed il bambino continuerà la frequenza nella scuola già frequentata nell'anno scolastico precedente.

Non sono ammessi, di norma, trasferimenti in corso d'anno scolastico. E' fatta salva la possibilità per il Settore, anche di comune accordo con il Dirigente Scolastico o il legale rappresentante della scuola interessata, di accordare trasferimenti da una scuola dell'infanzia all'altra *solo per gravi e motivate esigenze*, onde ledere il meno possibile la continuità didattica e l'omogeneità delle sezioni.

Quante scuole si possono indicare?

Si possono indicare fino ad un massimo di 6 scuole, indicandole **in ordine di preferenza**. Nelle scelte potranno essere comprese **non più di: 2 scuole comunali, 2 scuole statali e 2 scuole convenzionate**. Ai fini delle scelte, si ricorda che anche le scuole gestite dalla Fondazione Cresci@mo sono considerate scuole comunali.

Nel caso il punteggio assegnato permetta l'ammissione a più scuole, l'utente sarà iscritto a quella per la quale abbia indicato la **preferenza prioritaria**.

La scelta delle scuole è responsabilità esclusiva del richiedente.

Quali i criteri di ammissione?

Per ogni scuola si provvederà a formare un elenco di bambini richiedenti, ordinati in ordine *decrescente* in funzione del punteggio assegnato (**graduatoria d'ammissione**).

In caso di **parità** fra due o più richiedenti si procederà assegnando priorità nell'accesso al bambino che abbia **età maggiore**. In caso di ulteriore parità si procede al **sorteggio**.

I bambini saranno ammessi fino al completamento dei posti disponibili. In caso di ammissione in una delle scuole indicate in domanda, il richiedente decade automaticamente dagli elenchi delle altre scelte.

Ogni scuola avrà poi una **lista d'attesa, distinte per il bando nei termini e fuori termine**, composta dai richiedenti quella scuola e non assegnati ad alcuna scuola scelta; i bambini vi compariranno sempre ordinati, in ordine *decrescente*, in funzione del punteggio. In caso di non ammissione, pertanto, il richiedente comparirà nelle liste di attesa di ogni struttura scelta.

Per i richiedenti "*nei termini*", ma rimasti "*in lista di attesa*", per l'assegnazione dei posti rimasti eventualmente disponibili verrà predisposta una *graduatoria specifica* sulla base dei medesimi criteri di cui sopra. Dalle liste d'attesa si attingerà per l'assegnazione di bambini su posti che si rendessero successivamente disponibili.

Sono collocati in graduatoria, con modalità che ne consentano, ove possibile, l'ammissione nelle scuole prioritariamente prescelte:

a) i *bambini diversamente abili certificati dall'AUSL, bambini assegnati in affido temporaneo, bambini in affido preadottivo, bambini adottati con difficoltà di inserimento gravi certificate dal Servizio Sociale*;

b) i *casi sociali* segnalati e certificati dal Servizio sociale di competenza.

Dietro disposizione della Dirigente del Settore Servizi Educativi, potranno essere inseriti con priorità nella graduatoria dei richiedenti *fuori termine* i/le bambini/e compresi/e in nuclei familiari nei quali un componente sia appartenente alle FF.AA., ai corpi organizzati per il Servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al corpo nazionale dei VV.FF. qualora, per esigenza obbligatoria di servizio, il nucleo familiare abbia dovuto trasferire la residenza o il domicilio nel Comune di Modena dopo la scadenza dei termini per la domanda del servizio di scuola d'infanzia.

Al fine della valutazione del punteggio, si considerano i requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda. Tali requisiti dovranno essere dichiarati dai richiedenti sotto la propria personale responsabilità.

Il punteggio individuale viene assegnato secondo i seguenti criteri:

Fratelli

In caso di fratelli e sorelle che frequenteranno la scuola dell'infanzia o il nido (*in quanto già frequentanti*) o la scuola primaria nell'anno scolastico 2022/2023, si assegnano i seguenti punteggi:

a) bambini che nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda abbiano fratelli o sorelle che frequenteranno la stessa scuola, scuole dell'infanzia, nidi o scuole primarie adiacenti punti **20**

b) bambini che nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda abbiano fratelli o sorelle che frequenteranno scuole dell'infanzia, nidi o scuole primarie nelle immediate vicinanze punti **14**

L'elenco delle scuole identificate come **adiacenti** o nelle **immediate vicinanze** è definito

nell'Accordo tra Comune di Modena ed Istituti Comprensivi ed è consultabile presso l'Ufficio Ammissioni Infanzia o sul sito internet del Settore.

La frequenza alla prima classe della scuola primaria, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti a) e b), è determinata dall'assegnazione nel relativo stradario ovvero dall'ammissione a scuola diversa – confermata *per iscritto* dal competente Istituto Comprensivo – nel caso di iscrizione a scuola diversa da quella originariamente assegnata. In quest'ultimo caso la documentazione va presentata all'ufficio Ammissioni a partire **dal 24.02.2022 ed entro il 10.03.2022**, affinché sia riconosciuto il punteggio relativo.

Per la **5ª classe primaria**, la **sezione 5 anni** della scuola dell'infanzia e la **sezione “grandi”** del nido (frequentata nell'anno scolastico in corso) non viene assegnato alcun punteggio.

La sola presentazione della domanda di nido e di scuola infanzia per il/la fratello/sorella per l'anno scolastico 2022/23 non costituisce titolo per l'assegnazione di questo punteggio.

Nucleo familiare

A) n° figli, escluso il/la figlio/a per il quale si presenta la domanda o di/elle fratelli/sorelle gemelli (vedi punto E):

n° figli fino a 3 anni:	n° figli da 4 a 9 anni:	n° figli da 10 a 12 anni:	n° figli da 13 a 16 anni:
16	15	14	13
210	28	26	24
313	311	39	37
oltre16	oltre14	oltre12	oltre10

B) Bambino per cui si fa domanda;

- non autosufficienza (certificazione integrazione scolastica, certificato di diagnosi dell'Ausl, eventuale diagnosi funzionale):..... **36**
- verbale della commissione per l'invalidità dell'INPS (Legge 104) **25**
- documentazione medica ospedaliera relativa a malattia potenzialmente invalidante **20**

(E' necessario allegare il documento relativo alla condizione di disabilità rilasciato da Istituzione Sanitaria o Assistenza Pubblica attestante il grado d'invalidità);

K) Padre, madre, fratello o sorella del bambino per cui si fa domanda:

- grado di disabilità dal 67 % al 99 % **20**
- non autosufficienza con diritto all'indennità di accompagnamento **25**

(E' necessario allegare il documento relativo alla condizione di disabilità rilasciato da Istituzione Sanitaria o Assistenza Pubblica attestante il grado d'invalidità);

C) Altri parenti entro il 3° grado: (nonni, bisnonni, zii riferiti al bambino) con disabilità pari o superiore a quella media, purché già anagraficamente conviventi alla data del 1 gennaio 2022 con il nucleo familiare del bambino:

- grado di disabilità dal 67 % al 99 % **10**
- non autosufficienza con diritto all'indennità di accompagnamento **15**

(E' necessario allegare il documento relativo alla condizione di disabilità rilasciato da Istituzione Sanitaria o Assistenza Pubblica attestante il grado d'invalidità);

Per i punti K e C la classificazione della disabilità fa riferimento all'Allegato 3 del DPCM 159/2013.

D) Assenza dal nucleo familiare di 1 genitore:

Di norma i genitori sono considerati entrambi presenti, anche se aventi residenze anagrafiche distinte. Si considera **assente** un genitore nei seguenti casi:

- 1) separazione o divorzio con affido condiviso o congiunto del bambino ai due genitori: **19**
- 2) separazione o divorzio con affido esclusivo del bambino al genitore richiedente: **31**
- 3) abbandono del coniuge, bambini riconosciuti da un solo genitore o orfani di un genitore **41**
- 4) nubile /celibe con figlio/a riconosciuto dall'altro genitore non convivente ed in assenza di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giurisdizionale, dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali o da altra documentazione probante che sarà valutata dall'ufficio **15**

(E' necessario allegare il documento, in sede di domanda, che attesta la separazione/il divorzio/l'abbandono: sarà considerata sufficiente l'istanza di separazione depositata, con numero di repertorio c/o il Tribunale. Non saranno, invece, accettate le semplici dichiarazioni di inizio causa. Situazione di abbandono del coniuge, accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali).

Nel caso di cui al punto 1) verrà conteggiato anche il punteggio relativo al genitore non convivente con il minore, nella misura del 50%.

Nei casi 2), 3) e 4) sarà conteggiato il punteggio per la situazione socio-professionale del solo genitore presente.

In tutti e 4 i casi, relativamente ai nonni relativi al *genitore non convivente o assente*, verrà incluso il massimo punteggio attribuibile al punto S, ovvero 3 punti per ciascun nonno.

E) Domande per gemelli: 2

(punteggio *aggiuntivo* a quello del punto **A**)

In caso di domanda per gemelli, dietro preventiva autorizzazione scritta da un genitore, il Settore potrà collocare entrambi i bambini nella prima scuola, fra quelle scelte, in cui esista posto disponibile per entrambi i bambini

F) Nuova gravidanza: 6

(è necessaria l'esibizione del documento relativo alla situazione certificata da istituzione sanitaria)

N.B. Se è prevista la nascita di gemelli si assegna punteggio doppio;

Professione dei genitori

Lavoratori con contratto di lavoro stabile:

sono considerati tali i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto della durata di almeno **6 mesi**, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, dottorandi di ricerca e specializzandi. Si considerano gli incarichi a tempo determinato con o senza vincolo di subordinazione, aventi caratteristiche di continuità e rinnovabilità, se di durata almeno pari a 6 mesi.

N.B. I seguenti punteggi si applicano per ciascuno dei due genitori:

G) Orario settimanale di lavoro (per i lavoratori dipendenti si considera l'orario contrattuale):

Meno di 15 ore:	8
Da 15 ore a 25 ore:	12
Da 26 ore a 35 ore:	17
Oltre le 35 ore:	23

L'orario degli insegnanti statali a tempo pieno (18 ore per gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e secondo grado, 24 ore per gli insegnanti di scuola primaria) è fissato convenzionalmente in 35 ore (punti 17). In caso di impegno orario di cattedra superiore alle 18/24 ore si assegnerà il punteggio relativo alla fascia "oltre le 35 ore" (punti 23). Analogamente per gli/le insegnanti delle scuole paritarie e non paritarie, l'orario settimanale di lavoro si calcola aggiungendo all'orario settimanale di insegnamento la quota del monte ore annuale, calcolata su base settimanale, dedicata ad attività accessorie previste dal contratto di lavoro.

Disagi lavorativi dei genitori

I punti I), L), M), N), relativi ai disagi di lavoro, sono fra loro incompatibili, ovvero non si possono sommare in termini di punteggio. Se una attività presenta più caratteristiche di disagio si procederà assegnando la caratteristica con il punteggio più alto.

I) Assenza dalla famiglia

Per un periodo complessivo superiore a 3 mesi all'anno **5**

N.B.: per periodo complessivo si intende la somma dei giorni di assenza in un anno;

L) Pendolarità: distanza chilometrica, di sola andata, fra l'indirizzo del Comune di residenza (Modena) e l'indirizzo del luogo di lavoro.

Il criterio si applica per coloro che risiedono all'interno del Comune di Modena e lavorano fuori Comune.

Per i lavoratori senza sede fissa (es rappresentanti, agenti di commercio) che svolgono attività esclusivamente fuori dal comune di Modena si considera la distanza dell'ambito di lavoro prevalente (certificabile da contratto di agenzia o con documentazione equivalente, quali fatture alberghiere, scontrini autostradali, biglietti di viaggio...).

Oltre i 20 Km..... **5**

N.B. : il riferimento è il percorso ("più breve") di sola andata rilevabile sul sito internet "Google Maps".

M) Lavoratori/trici con impegno di lavoro esclusivamente notturno 6

Si considera impegno notturno quello di almeno 3 ore nella fascia oraria 22:00 – 6:00 per un periodo di almeno 6 mesi all'anno;

N) Lavoratori/trici impegnati/e con mansioni implicanti cambi di turno della durata di almeno 4 ore 4

Per turno si intende il cambio quotidiano o settimanale dell'orario di lavoro nel senso dell'alternanza mattina-pomeriggio-notte. I rientri pomeridiani – anche quelli del personale docente - non si considerano turni;

O) Situazioni di mobilità o licenziamento successivo al 1° aprile 2021, contratti a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi, lavoratori precari con incarichi saltuari o prestazioni saltuarie di lavoro autonomo:..... 8

I punteggi relativi all'affidabilità dei nonni del bambino si conteggiano al 80%.

N.B.: per i lavoratori precari l'attività deve essere documentabile e in corso al momento della presentazione della domanda. Punteggio incompatibile con quello di cui al punto G

Q) Disoccupati alla ricerca di una occupazione: 5

Sono considerati tali coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) con iscrizione al Centro per l'Impiego effettuata entro il termine iniziale delle iscrizioni per la scuola dell'infanzia;
- b) con iscrizione in graduatoria per supplenze o incarichi o documenti sostitutivi, nel caso di graduatoria dell'Ufficio VIII - ambito territoriale della provincia di Modena;

I punteggi relativi all'affidabilità dei nonni del bambino vengono conteggiati al 80%.

R) Studenti non lavoratori (escluse le seconde lauree, i corsi di specializzazione post laurea, corsi serali, ecc...), in corso con frequenza obbligatoria:8

I punteggi relativi all'affidabilità dei/elle nonni/e del/la bambino/a non vengono conteggiati.

I punteggi da incarichi saltuari (O), da situazione di disoccupazione (Q) e da studente non lavoratore (R) non sono cumulabili fra loro e con le situazioni di lavoro stabile di cui al punto G).

Nonni - affidabilità

Ragioni per le quali il dichiarante non può affidare il bambino ai nonni.

NB: criterio non applicabile se il genitore si trova nelle condizioni di cui al punto R (studente non lavoratore) o in condizione non professionale (situazione di non occupazione volontaria): in questi casi, il punteggio relativo all'affidabilità dei nonni non va conteggiato.

S) Condizione di sostanziale *impossibilità o rilevante difficoltà* ad affidare, se compare almeno una delle situazioni seguenti 3

- deceduto, inesistente, o residente oltre i 20 Km da Modena;
- con disabilità media, grave o in condizione di non autosufficienza, come definito dall'*Allegato 3* al DPCM 159/2013;
- età pari o superiore a 75 anni;
- che accudisce genitore, coniuge, o altro parente convivente con età superiore a 85 anni o con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza, così come definito dall'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- occupato a tempo pieno.

N.B.:

- Il 75° anno deve essere compiuto nell'anno solare di emissione del bando;
- per ogni nonno **si deve considerare un solo punteggio**, ovvero quello relativo alla condizione di maggior disagio;
- le distanze dei nonni dal nucleo familiare del bambino sono calcolate con le stesse modalità del punto L) – pendolarità.

Pubblicazione della graduatoria

Ogni richiedente riceverà un sms, una mail o lettera con la comunicazione della data di pubblicazione della graduatoria.

Ciascun richiedente potrà consultare l'esito della graduatoria collegandosi al sito del Settore **www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione**, inserendo nome, cognome e codice fiscale del bambino.

L'ammissione consente al/la bambino/a di proseguire la frequenza fino al termine del ciclo di scuola d'infanzia. Non è necessario, quindi, ripresentare ogni anno la domanda di ammissione.

Rinunce e penali

La rinuncia all'ammissione in una qualsiasi delle scuole scelte – sia in caso di prima assegnazione (ovvero da graduatoria iniziale) che di assegnazione successiva alla pubblicazione delle graduatorie (ovvero a seguito di chiamata dalla lista d'attesa) – **implica la cancellazione da tutte le liste d'attesa.**

Gli utenti che intendono rinunciare alla scuola assegnata, all'uscita della graduatoria definitiva, **devono farlo per iscritto** all'Ufficio Ammissioni Infanzia **entro 15 di calendario dalla data di uscita della graduatoria.** La rinuncia comunicata dopo tale termine comporta **una penale di 50,00 €** a titolo rimborso spese di procedura amministrativa. Le rinunce presentate **dopo il 25 agosto** danno luogo al pagamento di metà della retta per il mese di settembre, così come già previsto per le rinunce ordinarie in corso d'anno.

Per usufruire nuovamente del servizio sarà necessario presentare una nuova domanda "fuori termine".

Ammissioni da lista d'attesa

I richiedenti in lista d'attesa che, anche in corso d'anno, vengano contattati per sostituire un posto resosi disponibile, **avranno 24 ore di tempo per accettare o rifiutare il posto loro offerto;** decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio potrà cancellare il nominativo del richiedente dalle liste di attesa e procedere contattando l'utente successivo nell'ordine della graduatoria.

Le sostituzioni in corso d'anno verranno effettuate fino al 31 marzo 2023.

Bambini con disabilità

Se la famiglia di un bambino diversamente abile intende avvalersi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992, richiedendo in particolare l'utilizzo di un'insegnante di sostegno e/o di ausili di vario genere, dovrà presentare all'Ufficio Ammissioni Infanzia del Settore **la certificazione per l'integrazione scolastica** (ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92). La certificazione viene redatta a richiesta della famiglia dell'alunno al termine dei percorsi diagnostici necessari ed a seguito della valutazione dell'accertamento della disabilità da parte dell'apposita Commissione di accertamento (Legge Regionale n. 4/2008).

Se al momento dell'iscrizione l'iter di accertamento della disabilità non è ancora concluso, i genitori dovranno **segnalarlo** all'Ufficio Ammissioni, presentando idonea documentazione dell'Azienda Sanitaria Locale (NPIA) che attesti l'avvio dell'iter di certificazione. Anche in questo caso sarà possibile procedere alla nomina di un'insegnante di sostegno.

Composizione delle sezioni

Al fine di assicurare una composizione il più possibile equilibrata delle sezioni, con particolare riferimento all'armonizzazione delle differenti culture, etnie e gruppi linguistici, in qualunque momento del procedimento di ammissione il Settore, su proposta del Coordinamento Pedagogico e dei Dirigenti Scolastici competenti, potrà assegnare i bambini richiedenti anche in scuola diversa da quella scelta come prioritaria e – sentite le famiglie – anche diversa da quelle scelte originariamente in sede di domanda, indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Il Settore, su proposta del Coordinamento Pedagogico Infanzia e/o del Dirigente Scolastico interessato – sentite le famiglie, il competente servizio dell'AUSL e/o gli Assistenti Sociali di riferimento – potrà disporre il trasferimento del bambino disabile o segnalato dal Servizio Sociale ovvero respingere la richiesta di trasferimento qualora la scuola richiesta non risulti in grado di gestire l'inserimento, sia per motivi logistici che per particolari concentrazioni di casi problematici.

Dimissioni d'ufficio

Per i bambini ammessi per i quali si rilevasse una frequenza fortemente irregolare o una assenza continuativa superiore al mese, assenze non motivate adeguatamente per iscritto e non autorizzate dall'Ufficio Ammissioni, la Dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico potrà procedere alla loro dimissione d'ufficio; per le scuole d'infanzia statali la dimissione potrà avvenire su richiesta scritta del Dirigente Scolastico competente, anche su segnalazione del ufficio ammissioni comunale.

Procedure di controllo delle domande

Tra i richiedenti il servizio scuole dell'infanzia, il Settore, in applicazione dell'art. 71 e segg. del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, procederà ad effettuare controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, sulla base dei seguenti principi:

- i punteggi ottenuti dalle dichiarazioni sostitutive sul modulo di domanda verranno confrontati con quelli risultanti dalla presentazione successiva dei documenti da parte dei potenziali ammessi, in una quota minima del 5% e fino ad un massimo del 30%, che verranno individuati quale campione di controllo secondo un sistema di selezione casuale integrato dai casi sui quali sorgano fondati dubbi.
 - La funzione di controllo può effettuarsi anche in sede di presentazione della documentazione reddituale e patrimoniale ai fini del calcolo ISEE per la determinazione della retta.
 - L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la possibilità di controllare situazioni che avessero, comunque, necessità di essere riviste o meglio approfondite, anche oltre il limite del 30% sopra indicato.
 - Qualora il punteggio derivante dalle dichiarazioni dei controllati risultasse più elevato di quello derivante dalla produzione dei documenti in una misura superiore al 7%, **la relativa posizione verrà retrocessa in coda alla graduatoria di tutti i richiedenti**, ovvero si procederà alla dimissione dell'utente qualora questi fosse già stato inserito nel servizio; se la stessa differenza fosse pari o inferiore al 7% si provvederà a diminuire corrispondentemente il punteggio: tale diminuzione potrà comportare la dimissione dalla scuola assegnata e il reinserimento nelle liste d'attesa con possibile ammissione in altra scuola.
 - I controlli potranno essere preventivi (precedenti l'uscita della graduatoria, ovvero a iter procedimentale in corso) o successivi (posteriori all'uscita della graduatoria o, comunque, posteriori al provvedimento di ammissione): in entrambe le tipologie è fatto obbligo al soggetto di consegnare integralmente tutta la documentazione richiesta ai fini del procedimento di controllo, entro il termine comunicato con lettera di avvio procedimento, pena la cancellazione della domanda o l'annullamento del provvedimento d'ammissione, oltre alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. **In ogni caso, non si darà corso all'inserimento fino al completamento del procedimento di controllo.**
 - Ad anno scolastico avviato, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere, come pure il rifiuto, tacito o manifesto, dell'utente a presentare la documentazione probatoria richiesta entro il termine comunicato dall'ufficio competente, determinerà la dimissione d'ufficio dal servizio, oltre alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000.
- Responsabile del procedimento di controllo è la Dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico.

Trattamento dei dati

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679

La informiamo che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dott.ssa Patrizia Guerra (sede Via Galaverna 8; email patrizia.guerra@comune.modena.it), è stata nominata titolare ad interim delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Servizi Educativi, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it;
- c) i dati personali dei quali entriamo in possesso sono trattati da questo Ente per il perseguimento

di una finalità di interesse pubblico e, precisamente lo svolgimento dell'attività amministrativa relativa all'iscrizione e alla frequenza dei servizi educativi e scolastici e delle attività ad essa correlate e conseguenti, compreso l'adempimento delle disposizioni di legge in materia di prevenzione vaccinale e la documentazione e divulgazione delle attività didattiche svolte nei nidi e nelle scuole d'infanzia per quanto riguarda il materiale audio-video e fotografico raccolto, che verrà utilizzato solo nel caso in cui sia stato espresso il relativo consenso. Nell'attività amministrativa relativa all'iscrizione, il Comune opera come centro unico di raccolta delle domande di iscrizione alle scuole d'infanzia pubbliche e private convenzionate e di formazione delle graduatorie di assegnazione delle scuole.

d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

e) il trattamento avviene con modalità informatiche, telematiche, telefoniche e cartacee ed è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e in modo da garantire la riservatezza e sicurezza degli stessi;

f) possono venire a conoscenza dei dati personali raccolti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici, il gestore del servizio di ristorazione o di trasporto scolastico). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali raccolti, comprensivi dei dati sanitari dichiarati riguardanti il/la solo/a bambino/a per il quale si sta presentando domanda, potranno essere comunicati, laddove indispensabile per gli adempimenti di Legge, ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini, o ai gestori privati dei servizi convenzionati di assegnazione del bambino/a. I soli dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) dei bambini per i quali è richiesta l'iscrizione al servizio di scuola d'infanzia e che risulteranno in graduatoria o come ammessi o in lista di attesa saranno consultabili sul sito del Settore Servizi Educativi nell'apposita pagina alla quale viene consentito l'accesso attraverso inserimento di nome, cognome e data di nascita del bambino interessato;

g) i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di Legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

h) il trattamento dei suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

i) La informiamo, altresì, che:

i.1) potrà essere contattato ai fini della somministrazione di un questionario di soddisfazione dell'utenza relativo al Servizio da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche del Comune di Modena. La somministrazione del questionario potrà avvenire anche tramite l'utilizzo dei recapiti telefonici o dell'indirizzo mail indicati nella domanda d'ammissione;

i.2) potrà essere contattato dall'Ufficio Studi e Ricerche (ufficioricerche@comune.modena.it) del Comune di Modena al fine di richiedere la sua partecipazione ad altre indagini di gradimento e di opinione realizzate dal Comune di Modena.

Qualora non fosse interessato a partecipare ad altre indagini di gradimento e di opinione, rispetto a quelle relative al servizio richiesto o offerto, la preghiamo di comunicarlo tempestivamente al seguente indirizzo mail: ufficioricerche@comune.modena.it. A seguito di tale comunicazione il trattamento dei suoi dati personali, per quanto riguarda le indagini di gradimento e di opinione, sarà limitato al perseguimento delle finalità indicate al punto i.1).

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti: di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).